



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

La Legge di Delega per la riforma della disciplina della crisi d'impresa

(Circolare n. 19 del 31 ottobre 2017)

Indice

1. Premessa	3
2. Principi generali	3
3. Procedure di allerta	5
4. Composizione assistita della crisi	6
5. Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento	7
6. Concordato preventivo	9
6.1. Ammissione	9
6.2. Approvazione ed esecuzione	10
7. Liquidazione giudiziale	11
7.1. Regole procedurali	12
7.2. Funzioni e poteri del curatore	12
7.3. Effetti sui rapporti giuridici pendenti	13
7.4. Operazioni della liquidazione	14
7.5. Chiusura della procedura	14
8. Gruppi di imprese	15
9. Sovraindebitamento	17
10. Modifiche al codice civile	18
11. Privilegi e garanzie	19

1. Premessa

Il Parlamento, in data 11 ottobre 2017, ha approvato la Legge di “*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza*”, che contiene i principi e criteri direttivi a cui dovranno uniformarsi i Decreti attuativi – da emanarsi entro 12 mesi, tenendo conto della normativa dell’Unione Europea, in particolare del **Regolamento UE 2015/848** e della raccomandazione 2014/135/UE, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) – per la revisione organica:

- delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- delle disposizioni sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3);
- del sistema dei privilegi e delle garanzie.

La Legge Delega è stata pubblicata sulla G.U. 30.10.2017, n. 254 (L. 19.10.2017, n. 155) ed entra in vigore il 14.11.2017.

Tra le principali novità si segnalano la sostituzione del termine “**fallimento**” con quello di “**liquidazione giudiziale**”, l’introduzione di una **definizione dello stato di crisi** e della **procedura di allerta** – con doveri di segnalazione a carico di sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e Concessionario per la Riscossione delle imposte) – nonché l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dell’insolvenza, con l’attribuzione della legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa.

È, inoltre, prospettata l’emanazione di norme di favore in materia di **accordi di ristrutturazione dei debiti** (riduzione del *quorum*, misure protettive ed estensione dell’art. 182-*septies* del R.D. 267/1942), ed altre di revisione del **concordato preventivo**, in tema di suddivisione dei creditori in classi e falcidia dell’IVA, piani in continuità, accertamento della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità, compensi dei professionisti e ammissibilità della proposta.

Un’altra **assoluta novità** sarà rappresentata dall’introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, della **disciplina dei gruppi di imprese in crisi**, ammettendo così la possibilità di proporre un **unico ricorso**, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.

Sono contemplate anche alcune significative modifiche al codice civile, soprattutto il dovere dell’imprenditore di adottare adeguati assetti organizzativi e l’estensione dei casi di nomina obbligatoria, da parte della **s.r.l.**, dell’organo di controllo o del revisore legale.

2. Principi generali

L’art. 2 della L. n. 155/2017 prevede l’introduzione della **definizione dello stato di crisi**, intesa

come **probabilità di futura insolvenza**, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, e mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'**art. 5 L. fall.**, fondata sull'esistenza di "*inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*".

È, inoltre, prospettata l'adozione di un **unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o insolvenza**, in conformità all'art. 15 L. fall., e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo: sarà altresì riconosciuta la legittimazione ad agire dei soggetti con **funzioni di controllo e vigilanza** sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

L'assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o insolvenza riguarderà **ogni categoria di debitore** – persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale – con **esclusione dei soli enti pubblici**. Conseguentemente, saranno regolamentati i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive: a questo proposito, il trattamento dell'**imprenditore** che dimostri di rivestire un **profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati** – in linea con l'attuale art. 1 L. fall. – sarà assimilato a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, soggetti alla disciplina del sovraindebitamento.

Sotto il profilo procedurale, sono previste diverse novità, come il recepimento – ai fini dell'individuazione della competenza territoriale – della nozione di "**centro degli interessi principali del debitore**" definita dall'ordinamento dell'Unione Europea: è pure contemplato il riconoscimento della **priorità di trattazione**, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il **superamento della crisi assicurando la continuità aziendale**, anche per il tramite di un diverso imprenditore, purché funzionali al **miglior soddisfacimento dei creditori** e la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale alle ipotesi nelle quali non venga proposta idonea soluzione alternativa.

L'intenzione del legislatore è anche quella di **uniformare** e semplificare, in raccordo con il **processo civile telematico**, la normativa dei diversi riti speciali statuiti dalle disposizioni in materia concorsuale.

Un altro obiettivo della riforma è costituito dalla **riduzione della durata e dei costi** delle procedure concorsuali, anche mediante misure di **responsabilizzazione degli organi di gestione** e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, pure con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in modo rilevante l'attivo delle procedure.

È altresì prospettata la riformulazione delle disposizioni che hanno originato **contrastanti interpretativi**, al fine di favorirne il superamento, coerentemente con i principi stabiliti dalla Legge di Delega.

Sarà anche istituito, presso il **Ministero della Giustizia**, un **albo** dei soggetti – costituiti anche in forma associata o societaria – destinati a svolgere, su incarico del tribunale, **funzioni di gestione e controllo** nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei **requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza** necessari per l'iscrizione.

È poi prevista l'**armonizzazione** delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le **forme di tutela dell'occupazione** e del reddito dei lavoratori, che trovano fondamento nella Carta sociale europea (Legge 9 febbraio 1999, n. 30) e nelle direttive 2008/94/CE e 2001/23/CE.

3. Procedure di allerta

L'art. 4 della Legge Delega prevede l'introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura **non giudiziale e confidenziale**, finalizzate ad incentivare l'emersione della crisi e ad agevolare lo svolgimento delle **trattative** tra **debitore e creditori**: a tale fine, la competenza sarà attribuita a un apposito organismo, costituito presso ciascuna Camera di Commercio, incaricato di assistere il debitore (come meglio illustrato nel successivo paragrafo 4, rubricato "*Composizione assistita della crisi*").

Saranno riconosciute **misure premiali**, sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità, a beneficio dell'**imprenditore** che abbia **tempestivamente**:

- presentato l'istanza di accesso alla procedura di composizione assistita della crisi;
- richiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- proposto un concordato preventivo o un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nell'ambito delle misure premiali, sarà inclusa la **non punibilità per il delitto di bancarotta semplice** e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare – quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, co. 3 L. fall.) – nonché una congrua **riduzione degli interessi** e delle **sanzioni** correlati ai **debiti fiscali**, fino alla conclusione della procedura.

Il requisito della **tempestività** sarà ritenuto soddisfatto esclusivamente qualora il debitore abbia depositato una delle suddette domande entro 6 mesi dal verificarsi di **specifici parametri di natura finanziaria**, da individuare considerando, in particolare:

- il rapporto tra i mezzi propri e quelli di terzi;
- i tempi di incasso dei crediti;
- la rotazione del magazzino;
- l'indice di liquidità.

In tale contesto, l'art. 14 della Legge di Delega al Governo prospetta altresì l'introduzione, nel **codice civile**, dell'obbligo dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire **assetti organizzativi adeguati** per la **rilevazione tempestiva della crisi** e della **perdita della continuità aziendale**, nonché di

attivarsi per il tempestivo ricorso a uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Sarà, inoltre, posto a carico degli **organismi di controllo societari** e del **revisore legale** – ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni – l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di **fondati indizi della crisi**, da identificare in base ai suddetti parametri finanziari: in caso di omessa o inadeguata risposta da parte del debitore, i sindaci e revisori saranno tenuti ad informare tempestivamente il competente organismo di composizione della crisi.

È altresì prospettata l'imposizione ai **creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e Agente della Riscossione) dell'obbligo – a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, o per cui procedono – di **segnalare immediatamente agli organismi di controllo della società** e, in ogni caso, all'organismo di composizione della crisi, il **perdurare di inadempimenti di importo rilevante**. Quest'ultima situazione sarà definita sulla base di criteri non assoluti, ma relativi, **rapportati alle dimensioni dell'impresa**, che considerino l'ammontare non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e la tempestiva emersione della crisi.

In presenza dei predetti inadempimenti di importo rilevante, il creditore pubblico qualificato ne darà **immediato avviso al debitore**, informandolo che effettuerà la segnalazione agli organismi di controllo della società e all'organismo di composizione assistita della crisi, se l'imprenditore – **entro i successivi 3 mesi** – non provvederà ad attivare il relativo procedimento o a richiedere l'ammissione a una procedura concorsuale, oppure ad estinguere il debito o a raggiungere un accordo con il creditore pubblico qualificato.

4. Composizione assistita della crisi

L'art. 4 della Legge Delega, come anticipato, attribuisce al Governo il compito di disciplinare l'introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi – di natura **non giudiziale e confidenziale**, finalizzate ad incentivare l'emersione della crisi e ad agevolare lo svolgimento delle **trattative** tra **debitore e creditori** – attenendosi ad alcuni specifici principi e criteri direttivi. In primo luogo, dovrà individuare i casi in cui tali procedure non potranno trovare applicazione, prevedendo, in particolare, che non operino nei confronti delle società quotate in Borsa (o in altro mercato regolamentato) e delle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione Europea (art. 4, co. 1, lett. a), della Legge Delega).

È, inoltre, prospettata l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un apposito **organismo che assista il debitore** nella procedura di composizione assistita della crisi. Sotto il profilo operativo, sarà stabilito che l'organismo in parola **nomini un collegio**, composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui ha sede l'imprenditore, un altro dalla Camera di Commercio e il terzo

dalle associazioni di categoria. La scelta dovrà essere effettuata tra gli **iscritti all'albo** – da formare presso il Ministero della Giustizia (art. 2, co. 1, lett. o), della Legge Delega) – dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali (art. 4, co. 1, lett. b), della Legge Delega).

Nel caso di **segnalazioni** ricevute da sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (si veda il precedente paragrafo "*Procedure di allerta*"), oppure su istanza del debitore, l'organismo **convocherà immediatamente** quest'ultimo – e gli organi di controllo, se nominati – al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le **misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi**, previa verifica della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (art. 4, co. 1, lett. e), della Legge Delega): non ricorrerà la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla segnalazione all'organo amministrativo e a quello di composizione (lett. f). A quest'ultimo sarà attribuita la competenza ad addivenire a una **soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori**, entro un congruo termine, prorogabile soltanto a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a **6 mesi** (art. 4, co. 1, lett. b), della Legge Delega).

L'organismo dovrà dare immediata comunicazione ai **creditori pubblici qualificati** (Agenzie delle Entrate, enti previdenziali e Concessionario per la Riscossione delle imposte) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi (art. 4, co. 1, lett. b), della Legge Delega).

A seguito dell'attivazione del suddetto procedimento, il debitore potrà richiedere, alla sezione specializzata in materia di impresa, l'adozione – omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio – delle **misure protettive** necessarie per condurre al termine le trattative in corso. A questo proposito, il Decreto attuativo dovrà disciplinare la competenza all'emissione del corrispondente provvedimento, nonché la durata, gli **effetti**, il regime di pubblicità e la **revocabilità** di tale atto: quest'ultima potrà essere disposta anche d'ufficio, in caso di **operazioni in frode ai creditori**, oppure quando il collegio di esperti riferisca dell'**impossibilità** di addivenire a una soluzione concordata della crisi o dell'**assenza** di significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare lo stato di difficoltà (art. 4, co. 1, lett. g), della Legge Delega).

Il **collegio** nominato, non oltre il predetto termine di 6 mesi, verificherà se è stata **raggiunta una soluzione concordata** tra il debitore e i creditori: qualora il collegio **non individui misure idonee** a superare la crisi, e **attesti lo stato di insolvenza**, l'organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui ha sede il debitore, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza.

Il legislatore delegato dovrà anche precisare le condizioni in base alle quali gli **atti istruttori** di tale procedura potranno essere utilizzati nell'eventuale **fase giudiziale** (art. 4, co. 1, lett. b), della Legge Delega).

5. Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento

L'art. 5 della Legge Delega prospetta interessanti novità in materia di **piani attestati di risanamento** e **accordi di ristrutturazione dei debiti**. Il legislatore ritiene, infatti, che tali istituti – collocati nella fase stragiudiziale di soluzione della crisi e già previsti dalla normativa vigente (artt. 67, co. 3, lett. d), e 182-*bis* L. fall.) – necessitino di una modifica, ai fini di un migliore inserimento nel quadro sistematico definito dal complessivo progetto di revisione. Tali strumenti di superamento della crisi, ancorché di recente regolamentazione, sono ormai ben radicati nel panorama del diritto concorsuale e richiedono, quindi, una rivisitazione, affinché se ne possa apprezzare in maniera più evidente il proficuo utilizzo nella prassi. In particolare, con riferimento agli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, che – ad oltre dieci anni dalla loro introduzione nell'ordinamento – non sembrano ancora avere incontrato il favore diffuso degli operatori: al fine di rendere maggiormente appetibile l'istituto disciplinato dall'art. 182-*bis* L. fall., è prevista l'eliminazione o la riduzione del quorum del 60% delle passività, qualora il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei di cui al co. 1 della disposizione, né richieda le misure protettive del proprio patrimonio ai sensi del successivo co. 6 (sospensione delle azioni esecutive o cautelari dei creditori durante il periodo delle trattative).

Diversamente, nel caso in cui il debitore si avvalga di quest'ultima norma, è contemplata l'**assimilazione** della disciplina di tali tutele a quella prevista per la procedura di **concordato preventivo**, nei limiti di compatibilità: a questo proposito, si segnala che l'art. 6, co. 1, lett. c), della Legge Delega ipotizza anche la **revisione della disciplina delle misure protettive**, con peculiare riguardo alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità – su ricorso degli interessati – qualora non arrechino beneficio al buon esito della procedura.

Si segnala altresì che, nell'ambito della rivisitazione della legislazione relativa al concordato preventivo, l'art. 6, co. 1, lett. p), della Legge Delega prevede il riordino e la **semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi**, riconoscendo stabilità alla **prededuzione** di quelli autorizzati dal giudice, nell'ipotesi di successiva liquidazione giudiziale – ovvero della procedura che sostituirà il fallimento – oppure amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori.

È, inoltre, prospettata l'**estensione dell'art. 182-*septies* L. fall.** all'accordo di ristrutturazione dei debiti non liquidatorio ovvero alla convenzione di moratoria conclusa con **creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari**, rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie omogenee per posizione giuridica e interesse economico.

Il legislatore delegato dovrà anche ampliare gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime **condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo**, anch'essa interessata dal progetto di riforma: l'art. 6, co. 1, lett. o), della Legge Delega

prevede, infatti, la definizione dei presupposti per l'estensione degli **effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società**, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali.

L'art. 5 della Legge Delega, come anticipato, prevede altresì la modifica delle attuali disposizioni riguardanti il **piano attestato di risanamento** (art. 67, co. 3, lett. d), L. fall), mediante l'introduzione di alcuni specifici **requisiti essenziali del documento**:

- forma scritta;
- **data certa**;
- **contenuto analitico**.

Sarà anche stabilita l'imposizione della **rinnovazione delle prescritte attestazioni**, nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano: con riguardo al riordino della procedura di concordato preventivo, l'art. 6, co. 1, lett. d), della Legge Delega prescrive, tra l'altro, la fissazione delle **modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali** e della **fattibilità del piano**, nonché la determinazione dell'**entità massima dei compensi spettanti ai professionisti** incaricati dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente all'attivo dell'impresa.

6. Concordato preventivo

L'art. 6 della Legge Delega prevede l'introduzione di importanti novità con riguardo alla disciplina dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo – che dovrà essere orientata a privilegiare le soluzioni che perseguono il ripristino o la salvaguardia della continuità aziendale – e alle fasi successive dell'approvazione, da parte dei creditori, e dell'esecuzione della proposta omologata.

6.1. Ammissione

È prospettata la possibilità di presentare proposte che abbiano **natura liquidatoria** esclusivamente quando è previsto l'**apporto di risorse esterne** che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: in ogni caso, deve essere assicurato il pagamento di **almeno il 20%** dell'ammontare complessivo dei **crediti chirografari** (art. 6, co. 1, lett. a), della Legge Delega). Al di fuori di tale ipotesi meramente realizzativa, sarà ammissibile unicamente il **concordato preventivo con continuità aziendale** (art. 186-*bis* L. fall.), la cui disciplina sarà significativamente innovata: in primo luogo, sarà stabilito che il piano può contenere – salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione – una moratoria per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore a un anno, riconoscendo in tal caso, a questi creditori, il diritto di voto. Verrà confermata la possibilità che il piano di concordato con continuità aziendale preveda la **liquidazione di beni** non funzionali all'esercizio dell'impresa, con l'aggiunta, tuttavia, di una specifica condizione, ovvero che *“possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in **misura**”*

prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale’. Sarà, inoltre, precisato che la normativa sul concordato con continuità sarà applicabile anche qualora l’azienda formi oggetto di **contratto di affitto**, anche se stipulato prima della domanda (art. 6, co. 1, lett. l), della Legge Delega).

È altresì contemplata la regolamentazione del trattamento del **credito Iva** – anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto dell’orientamento della Corte di Giustizia UE (art. 6, co. 1, lett. q), della Legge Delega) – e la **revisione della disciplina delle misure protettive**, con peculiare riguardo alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, qualora non arrechino beneficio al buon esito della procedura (art. 6, co. 1 lett. c), della Legge Delega).

Sarà pure integrata la disciplina dei provvedimenti che riguardano i **rapporti pendenti**, con particolare riferimento ai seguenti aspetti (art. 6, co. 1, lett. i), della Legge Delega):

- i presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento;
- il procedimento e il ruolo del commissario giudiziale;
- gli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura;
- la decorrenza e la durata nell’ipotesi di sospensione;
- la competenza per la determinazione dell’indennizzo e i relativi criteri di quantificazione.

I Decreti attuativi dovranno anche individuare i casi in cui la **suddivisione dei creditori in classi**, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, oltre al caso in cui vi siano creditori assistiti da garanzie esterne (art. 6, co. 1, lett. e), della Legge Delega).

Il legislatore delegato dovrà, inoltre, fissare le modalità di accertamento della **veridicità dei dati aziendali** e di verifica della **fattibilità del piano**, attribuendo al tribunale anche poteri di controllo in ordine all’attuabilità economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale (art. 6, co. 1, lett. d) e f), della Legge Delega).

Sarà pure determinata l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura. Il riconoscimento della prededucibilità ai **crediti dei professionisti** sorti in funzione del deposito della **domanda di concordato** – compresa quella con riserva o “in bianco”, di cui all’art. 161, co. 6 L. fall. – nonché del piano, della proposta e della documentazione di cui ai precedenti co. 2 e 3 (advisor, attestatore, perito, ecc.) sarà subordinato all’**effettiva apertura della procedura** e, quindi, all’emanazione del decreto di ammissione da parte del tribunale (art. 6, co. 1, lett. d), della Legge Delega).

È, infine, previsto il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di **finanziamenti alle imprese in crisi**, attribuendo stabilità alla **prededucazione** di quelli autorizzati dal giudice, nell’ipotesi di successiva liquidazione giudiziale – ovvero della procedura che sostituirà il fallimento – oppure di amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori (art. 6, co. 1, lett. p), della Legge Delega).

6.2. Approvazione ed esecuzione

L'art. 6, co. 1, lett. g) e h), della Legge Delega prevede alcune modifiche al **procedimento di votazione** da parte dei creditori, dirette al conseguimento di specifiche finalità:

- sopprimere l'**adunanza dei creditori**, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti;
- adottare un sistema di calcolo delle **maggioranze anche "per teste"**, nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti almeno pari alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- regolamentare il voto dei **creditori con diritto di prelazione**, il cui pagamento sia dilazionato, e di quelli soddisfatti con utilità diverse dal denaro.

Il legislatore delegato dovrà, inoltre, stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai **soci illimitatamente responsabili** che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali (art. 6, co. 1, lett. o), della Legge Delega).

I Decreti attuativi dovranno poi introdurre una più dettagliata disciplina della fase di **esecuzione del piano**, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'art. 2560 c.c., con possibilità per il tribunale di affidare a un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria (art. 6, co. 1, lett. m), della Legge Delega). In tale sede, dovrà essere altresì previsto che, in caso di operazioni straordinarie di **trasformazione, fusione e scissione di società** poste in essere nel corso della procedura (art. 6, co. 2, lett. c), della Legge Delega):

- l'**opposizione dei creditori** possa essere proposta soltanto in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;
- gli **effetti** delle operazioni siano irreversibili, anche nell'ipotesi di risoluzione oppure annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli artt. 2500-*bis* e 2504-*quater* c.c.;
- non spetti ai soci il **diritto di recesso** in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

Il legislatore delegato dovrà inoltre esplicitare i presupposti, la legittimazione e gli effetti dell'**azione di responsabilità**, da parte della società e dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile (art. 6, co. 2, lett. a), della Legge Delega): a questo proposito, dovranno anche essere stabiliti i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società, fondata sulla violazione dell'art. 2486 c.c. (art. 14, co. 1, lett. e), della Legge Delega). Sarà, inoltre, imposto agli organi della società il dovere di dare **tempestiva attuazione alla proposta omologata**, stabilendo che – in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici – l'attuazione possa essere affidata ad un **amministratore provvisorio**, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci

nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci (art. 6, co. 2, lett. b), della Legge Delega).

È anche contemplato il riordino della disciplina della **revoca**, dell'**annullamento** e della **risoluzione** del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 6 co. 1 lett. n) della Legge Delega).

7. Liquidazione giudiziale

L'art. 7 della Legge Delega prevede numerose novità in materia di fallimento, oltre alla sostituzione della denominazione con il termine "liquidazione giudiziale", riguardanti alcuni specifici aspetti:

- le regole procedurali;
- le funzioni e i poteri del curatore;
- gli effetti sui rapporti giuridici pendenti;
- le operazioni di liquidazione;
- la chiusura della procedura.

7.1. Regole procedurali

L'art. 7, co. 4, della Legge Delega dispone il potenziamento della liquidazione giudiziale, mediante l'adozione di misure dirette a:

- **escludere** l'operatività di **esecuzioni speciali** e di privilegi processuali, anche fondiari. In ogni caso, sarà previsto che il **privilegio fondiario** continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto attuativo ovvero dell'ultimo dei Decreti attuativi emanati in attuazione della Delega;
- far decorrere il periodo sospetto per le **azioni di inefficacia e revocatoria**, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'art. 69-*bis*, co. 2 L. fall..

L'art. 7, co. 3, della Legge Delega prospetta, inoltre, che – al fine di semplificare la gestione delle **procedure meno complesse** – le funzioni del **comitato dei creditori** possano essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nella modalità del **silenzio-assenso**.

Il successivo co. 8 stabilisce altresì che il sistema di **accertamento del passivo** sarà improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

- agevolare la **presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi**, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
- introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
- prevedere **forme semplificate per le domande di minor valore o complessità**;
- assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;

- attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 56 L. fall.;
- chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
- adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo.

7.2. Funzioni e poteri del curatore

L'art. 7, co. 2, della Legge Delega prevede l'adozione di misure finalizzate a rendere maggiormente efficace la funzione del curatore:

- integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
- definendo i poteri di accertamento e **accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati**, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
- specificando il **contenuto minimo del programma di liquidazione**;
- chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'art. 108, co. 2 L. fall., nell'ipotesi di subentro del curatore nel **contratto preliminare di vendita**;
- attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la **struttura finanziaria della società**, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.

L'art. 7, co. 5, della Legge Delega stabilisce, inoltre, che – ai fini dell'esercizio delle **azioni di responsabilità** – il Governo dovrà riconoscere la **legittimazione del curatore** a promuovere o proseguire:

- per le **società di capitali** o quelle cooperative, l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c., l'azione prevista dall'art. 2476, co. 7, c.c., le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 c.c. e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge;
- l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c., in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;
- per le **società di persone**, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

7.3. Effetti sui rapporti giuridici pendenti

L'art. 7, co. 6, della Legge Delega dispone che la disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:

- **limitando la prededuzione**, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
- prevedendo lo **scioglimento dei contratti aventi carattere personale** che non proseguano con il consenso della controparte;
- dettando un'autonoma regolamentazione del **contratto preliminare**, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

Il successivo co. 7 dispone altresì che la disciplina degli effetti della procedura sui **rapporti di lavoro subordinato** dovrà essere coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.

7.4. Operazioni di liquidazione

L'art. 7, co. 5, della Legge Delega stabilisce che l'obiettivo della **massima trasparenza ed efficienza** della procedura realizzativa è perseguito, in primo luogo, mediante l'introduzione di sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, contraddistinti da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione. È, inoltre, necessario garantire la **competitività delle operazioni di liquidazione** nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato dai seguenti elementi:

- 1) presenza di un ente che certifichi la **ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati** al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
- 2) esistenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
- 3) riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dal suddetto ente di cui al numero 1);
- 4) sussistenza di uno o più fondi per la gestione di beni invenduti.

È altresì prospettata l'introduzione di misure volte a garantire all'**insolvente** i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'**informazione sull'andamento della procedura** e che lo stesso abbia **diritto di accesso agli atti della procedura** non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

7.5. Chiusura della procedura

L'art. 7, co. 10, della Legge Delega stabilisce che, al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, sono adottate misure dirette a:

- **affidare la fase di riparto al curatore**, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre

opposizione, ricorrendo al giudice;

- integrare la disciplina della chiusura della procedura in **pendenza di procedimenti giudiziari**, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale. Sarà, inoltre, previsto che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle **modalità del rendiconto e del riparto supplementare**, nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo;
- permettere al curatore di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
- prospettare che alla chiusura della procedura relativa a **società di capitali** – nei casi di cui all'art. 118, co. 1, nn. 1) e 2), L. fall. – il curatore convochi l'**assemblea ordinaria dei soci**, per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;
- disciplinare e incentivare le **proposte di concordato liquidatorio giudiziale** da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apportino risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

L'art. 13 della Legge Delega prospetta altresì l'emanazione di **disposizioni di coordinamento** con il **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prescrivendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza. Analogamente, saranno introdotte norme di coordinamento con il **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

L'art. 8 della Legge Delega stabilisce, inoltre, che dovrà essere riconosciuta al debitore, all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, la possibilità di presentare la **domanda di esdebitazione** subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, **dopo tre anni dalla sua apertura**, al di fuori dei casi di frode o di malafede, e purché abbia collaborato con gli organi della procedura. È altresì prevista l'introduzione di **particolari forme di esdebitazione** di diritto riservate alle **insolvenze minori**, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.

L'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non

soddisfatti sarà riconosciuta **anche alle società**, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

8. Gruppi di imprese

L'art. 3, co. 1, della Legge Delega dispone che la crisi e l'insolvenza dei gruppi di imprese devono essere espressamente regolamentate formulando, in primo luogo, una **definizione di gruppo di imprese**, modellata sulla nozione di **direzione e coordinamento** di cui agli artt. 2497 e ss. e 2545-*septies* c.c., e in particolare sulla **presunzione semplice** della stessa in presenza di un rapporto di controllo ai sensi della disciplina civilistica (art. 2359 c.c.).

È, inoltre, prevista l'introduzione di **specifici obblighi dichiarativi** e del **deposito del bilancio consolidato**, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti ad un gruppo, a scopo di informazione sui legami partecipativi esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali.

I Decreti attuativi dovranno altresì stabilire la facoltà delle imprese – in crisi o insolventi – del gruppo, sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano, di proporre, mediante un **unico ricorso**, una domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, oppure ammissione al concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

Rimarrà, in ogni caso, ferma l'**autonomia delle rispettive masse attive e passive**, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della **gestione unitaria delle corrispondenti procedure concorsuali**, qualora le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse: nel caso di società insolventi del gruppo soggette a **separate procedure concorsuali**, in Italia oppure all'estero, è contemplata la statuizione di **obblighi reciproci di informazione e collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure**.

È anche prospettata l'**estensione del principio di postergazione**, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c., al rimborso dei crediti di società oppure imprese appartenenti allo stesso gruppo, salve specifiche deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione oppure in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato preventivo.

Con riguardo alla gestione unitaria della procedura di **concordato preventivo di gruppo**, l'art. 3, co. 2, della Legge Delega dispone che devono essere previsti i criteri per la formulazione del **piano unitario di soluzione della crisi del gruppo**, eventualmente anche attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo funzionali alla continuità aziendale e al **miglior soddisfacimento dei creditori**, fatta salva la tutela endoconcorsuale per i creditori e i soci delle singole imprese, nonché per ogni altro cointeressato. Relativamente all'operatività della procedura, sono statuiti i seguenti principi:

- la nomina di un unico giudice delegato e di **un solo commissario giudiziale**, nonché il deposito di un **unico fondo per le spese di giustizia**;

- l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
- la **contemporanea e separata votazione dei creditori** di ciascuna impresa;
- gli effetti dell'eventuale **annullamento o risoluzione** della proposta unitaria omologata.

Per quanto concerne, invece, la procedura di **liquidazione giudiziale**, che sostituirebbe quella del fallimento, l'art. 3, co. 3, della Legge Delega prospetta la nomina di un unico giudice delegato e di **un solo curatore**, ma di **distinti comitati dei creditori**, per ciascuna impresa del gruppo. È anche stabilita l'introduzione di un **criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura**, tra le singole imprese del gruppo, nonché l'attribuzione di specifici poteri al curatore – anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo – come quello di esperire iniziative contro le operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di crisi e dirette a trasferire risorse da un'impresa all'altra del gruppo, in **pregiudizio delle ragioni dei creditori**.

Sarà anche riconosciuta la facoltà del curatore di esercitare le **azioni di responsabilità di cui all'art. 2497 c.c.**, nonché promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale. Sarà altresì disposto che il curatore, qualora ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalerà tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo, ovvero provvederà a promuoverne direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza.

Sempre con riferimento alla gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo, sarà anche introdotta la **disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale**, in conformità alla previsione dell'art. 7, co. 10, lett. d), della Legge Delega.

9. Sovraindebitamento

L'art. 9 della Legge Delega stabilisce che il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- comprendere nella procedura i **soci illimitatamente responsabili** e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
- disciplinare le soluzioni dirette a **promuovere la continuazione dell'attività** svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;

- consentire al **debitore meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;
- prevedere che il **piano del consumatore** possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con **cessione del quinto** dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
- prospettare che, nella **relazione dell'organismo di composizione della crisi** (art. 9, co. 3-bis, della Legge 3/2012), sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- precludere l'accesso alle procedure ai **soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda** o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
- introdurre **misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo**, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
- riconoscere l'**iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie**, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai **creditori** e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
- ammettere all'**esdebitazione** anche le **persone giuridiche**, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
- prevedere **misure sanzionatorie**, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del **creditore che abbia colpevolmente contribuito** all'aggravamento della situazione di indebitamento;
- attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

10. Modifiche al codice civile

L'art. 14 della Legge Delega stabilisce la necessità di modificare alcune disposizioni del codice civile prevedendo:

- l'applicabilità dell'**art. 2394 c.c.** alle **società a responsabilità limitata** e l'abrogazione dell'art. 2394-bis c.c.;
- il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di **istituire assetti organizzativi adeguati** per la rilevazione tempestiva della crisi e della **perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

- l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'art. 2484 c.c.;
- la possibilità di **sospensione** dell'operatività della **causa di scioglimento** di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4), c.c. e all'art. 2545-*duodecies* c.c., nonché degli obblighi posti a carico degli **organi sociali** dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, co. 4-6, 2482-*ter* e 2486 c.c., in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
- i **criteri di quantificazione del danno risarcibile**, nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società, fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486 c.c.;
- l'applicabilità delle disposizioni dell'**art. 2409 c.c.** alle **società a responsabilità limitata**, anche prive di organo di controllo;
- l'estensione dei casi di **s.r.l. obbligate alla nomina dell'organo sindacale** – anche monocratico – o del **revisore** a quelle che, per **due esercizi consecutivi**, hanno **superato almeno uno** di specifici limiti (**2 milioni di euro** di totale dell'**attivo patrimoniale**; **2 milioni di euro** di **ricavi** dalle vendite e prestazioni; 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo). Al ricorrere di tali presupposti, qualora la società a responsabilità limitata **non assolva** tale dovere – entro il termine stabilito dall'art. 2477 co. 5 c.c. – vi provvede il **tribunale**, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. L'obbligo della s.r.l. in parola **cessa**, invece, quando, per **tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei suddetti limiti.

11. Privilegi e garanzie

L'art. 10 della Legge Delega stabilisce che il Governo procederà al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di **ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale**, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Il successivo art. 11 dispone, inoltre, un intervento sulla disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, fondato sui seguenti principi:

- regolamentare una forma di **garanzia mobiliare senza spossessamento**, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

- normare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'**iscrizione nel registro informatizzato**, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle **garanzie**, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni. A questo proposito, è altresì previsto di subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;
- stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di **utilizzare**, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i **beni oggetto di garanzia**, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
- consentire al creditore di **escutere stragiudizialmente la garanzia** anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
- prevedere **forme di pubblicità e controllo giurisdizionale** della suddetta esecuzione stragiudiziale, regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

L'art. 12 della Legge Delega stabilisce, inoltre, che saranno emanate disposizioni attuative in materia di tutela dei **diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire**: al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della **fideiussione** di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della **polizza assicurativa indennitaria** di cui all'art. 4 del medesimo Decreto, sarà stabilito che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Sarà, infine, previsto che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 4 del D.Lgs. 122/2005 consegua la **nullità relativa del contratto**, nei termini sanciti dal precedente art. 2, co. 1, del medesimo Decreto.

